

## Il concordato preventivo

In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale previsto dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, l'articolo 33 del D.L. 269/2003 (Legge 326/2003) ha introdotto una **forma sperimentale di concordato preventivo che interessa le annualità 2003 e 2004**.

Il concordato preventivo rappresenta un "accordo" tra contribuente e Fisco.

Per i periodi d'imposta 2003 e 2004:

⇒ il contribuente si impegna a raggiungere determinati livelli di reddito e di ricavi o compensi, incrementando di una certa percentuale quelli del 2001;

⇒ il Fisco concede benefici in termini di applicazione di:

- un'aliquota agevolata;
- limitazioni nei poteri di accertamento;
- eliminazione temporanea dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali (per i soli soggetti interessati).

## Soggetti ammessi e soggetti esclusi

Possono aderire al concordato preventivo i contribuenti titolari di:

⇒ reddito d'impresa;

⇒ di lavoro autonomo;

indipendentemente dalla forma giuridica.

Sono esclusi:

⇒ i contribuenti che:

- per l'anno 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a € 5.164.569;
- nel corso del 2001 o del 2003 hanno applicato regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta;

⇒ coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000.

## Gli anni interessati

Il concordato preventivo riguarda, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:

⇒ gli anni 2003 e 2004;

⇒ che devono essere oggetto dell'accordo preventivo in modo congiunto.

## Modalità di adesione

Per aderire al concordato era necessario presentare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004, una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate.

## Le condizioni di ammissibilità

L'adesione al concordato comporta l'impegno, da parte del contribuente, a dichiarare (ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 1.000 euro):

⇒ per il **2003**:

- un ammontare di ricavi o compensi pari almeno a quelli del 2001 incrementati dell'8%;
- un reddito pari a quello del 2001 aumentato del 7%;

⇒ per il **2004**:

- un ammontare di ricavi o compensi pari almeno a quelli minimi concordati per il 2003 incrementati del 5%;
- un reddito pari almeno a quello minimo concordato per il 2003 aumentato del 3,5%.

Chi aderisce deve impegnarsi a rispettare le condizioni poste per entrambi i periodi di imposta.

## Mancato raggiungimento dei valori minimi

Il mancato raggiungimento dei valori minimi:

⇒ nell'anno 2003 comporta la decadenza dai benefici per entrambi i periodi d'imposta 2003 e 2004;

⇒ nel 2004 (ma non anche nel 2003) gli effetti della decadenza si riflettono esclusivamente su quest'ultimo periodo.

## Il concordato e gli studi di settore e parametri

Se i ricavi o compensi dichiarati nel 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata:

⇒ all'adeguamento a questi ultimi;

⇒ all'assolvimento delle relative imposte (con esclusione di sanzioni e interessi).

L'adeguamento non è richiesto qualora il contribuente:

⇒ per l'anno 2002, si avvalga delle definizioni di cui agli art. 7 (concordato per gli anni pregressi) e art. 9 (condono tombale) della Legge 289/2002;

⇒ per l'anno 2001 abbia aderito o intenda aderire alle citate definizioni.

## Mancato rispetto degli obblighi

Il contribuente che non soddisfa le condizioni fissate deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi.

In questo caso:

⇒ il contribuente decade dai benefici;

⇒ l'ufficio emette accertamento parziale sulla base dei ricavi o compensi che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare secondo il concordato;

⇒ riprendono gli obblighi di documentazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui non sono state soddisfatte le condizioni.

## **Benefici derivanti dall'adesione**

L'adesione al concordato determina una serie di benefici relativi alla:

- ⇒ determinazione agevolata delle imposte sul reddito;
- ⇒ semplificazione di alcuni obblighi contabili;
- ⇒ limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

## **Tassazione agevolata**

### **Imposte dirette**

Per ciascuno dei periodi d'imposta concordati, l'imposta è determinata applicando sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al 2001, l'aliquota del:

- ⇒ 23% per i soggetti IRPEF che nell'anno 2001 hanno dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non superiore a € 100.000;
- ⇒ 33%:
  - ⇒ per i soggetti IRPEF che nell'anno 2001 hanno dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo superiore a € 100.000;
  - ⇒ per i soggetti IRES (ex IRPEG), indipendentemente dal reddito dichiarato nel 2001.

### **Contributi**

Inoltre, sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità del concordato preventivo, non sono dovuti i contributi previdenziali per la parte eccedente il "minimale reddituale" (il versamento dei contributi sulla parte eccedente di reddito può essere, comunque, effettuato volontariamente).

### **IVA**

Per l'IVA, tenendo conto della esistenza di operazioni:

- ⇒ non soggette all'imposta;
  - ⇒ soggette a regimi speciali;
- si applica all'ammontare dei maggiori ricavi l'aliquota media risultante dal rapporto tra:
- ⇒ l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa ai beni ammortizzabili;
  - ⇒ il volume d'affari dichiarato.

## **Sospensione degli obbligo di certificazione**

È sospeso l'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale:

- ⇒ per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato;
- ⇒ a meno che non vi sia la richiesta del cliente.

Resta ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizio effettuate.

### Limitazione dei poteri di accertamento

Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo sono preclusi gli atti di accertamento:

- ⇒ relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- ⇒ se il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% del reddito dichiarato.

In ogni caso, per gli stessi periodi d'imposta, sono inibiti i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria relativamente a:

- ⇒ l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 39, comma 1, lett. d del D.P.R. 600/1973);
- ⇒ i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (precisamente le ipotesi descritte dall'articolo 39, comma 2, lett. a, d e d-bis del D.P.R. 600/1973);
- ⇒ le omissioni e false o inesatte indicazioni indirettamente desunte da risultanze, dati e notizie che danno luogo a presunzione di cessione e di acquisto o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54, comma 2, secondo periodo del D.P.R. 633/1972).

È inibito inoltre l'**accertamento di tipo induttivo**, nel caso in cui:

- ⇒ le omissioni le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate;
- ⇒ le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione;
- ⇒ siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (articolo 55, comma 2, numero 3 del D.P.R. 633/1972).